



Delibera n. 40/2019

Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 6/2019

Oggetto: Autorizzazione alla sottoscrizione dei Contratti Collettivi Nazionali Integrativi che definiscono le modalità di utilizzo del trattamento economico del personale inquadrato nei Livelli compresi tra il Quarto e l'Ottavo per gli anni 2015 e 2016.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA la Legge 7 agosto 1990, numero 241, e successive modifiche ed integrazioni, che contiene "**Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi**", ed, in particolare gli articoli 4, 5 e 6;

VISTA la Legge 15 marzo 1997, numero 59, che disciplina la "**Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa**", ed, in particolare, l'articolo 11;

VISTO il Decreto Legislativo 23 luglio 1999, numero 296, che prevede e disciplina la istituzione dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**" ("**INAF**") e contiene "**Norme relative allo Osservatorio Vesuviano**";

CONSIDERATO che, tra l'altro, l'articolo 1, comma 1, del Decreto Legislativo 23 luglio 1999, numero 296, definisce lo "**Istituto Nazionale di Astrofisica**" come "*...ente di ricerca non strumentale ad ordinamento speciale, con sede in Roma e con strutture operative distribuite sul territorio, nel quale confluiscono gli osservatori astronomici e astrofisici...*";

VISTO il Decreto Legislativo 30 luglio 1999, numero 286, che disciplina il "**Riordino e potenziamento dei meccanismi e degli strumenti di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati delle attività svolte dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, numero 59**";

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165, e successive modificazioni ed integrazioni, che contiene "**Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche**" ed, in particolare, gli articoli 1, 2, 4, 5, 6, 16, 17 e 40-bis;

CONSIDERATO in particolare, che l'articolo 40-bis, comma 1, del Decreto Legislativo del 30 marzo 2001, numero 165, e successive modificazioni ed integrazioni, come innanzi richiamato, dispone, tra l'altro, che:

- il "*...controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dalla applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti...*";



- qualora "...dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo...";

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, numero 97, con il quale è stato emanato il "**Regolamento per la amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla Legge 20 marzo 1975, numero 70**", ed, in particolare, gli articoli 30, 31 e 32;

VISTO il Decreto Legislativo 4 giugno 2003, numero 138, che disciplina il "**Riordino dello Istituto Nazionale di Astrofisica**", come modificato e integrato dallo "**Allegato 2**" del Decreto Legislativo 21 gennaio 2004, numero 38, che prevede e disciplina la "**Istituzione dello Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica ("INRIM"), a norma dell'articolo 1 della Legge 6 luglio 2002, numero 137**";

a.

VISTA la Legge 27 settembre 2007, numero 165, che definisce i principi e i criteri direttivi della "**Delega al Governo in materia di riordino degli Enti di Ricerca**", ed, in particolare, l'articolo 1;

VISTA la Legge 4 marzo 2009, numero 15, che disciplina la "**Delega al Governo finalizzata alla ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni**" e contiene alcune "**Disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio Nazionale della Economia e del Lavoro e alla Corte dei Conti**";

VISTO il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, numero 150, emanato in "**Attuazione della Legge 4 marzo 2009, numero 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni**";

VISTA la "**Legge di Contabilità e Finanza Pubblica**" del 31 dicembre 2009, numero 196, ed, in particolare, l'articolo 2, che "...delega il Governo ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, ad esclusione delle regioni e degli enti locali, e dei relativi termini di presentazione e approvazione, in funzione delle esigenze di programmazione, gestione e rendicontazione della finanza pubblica...";

VISTO il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, numero 213, che disciplina il "**Riordino degli Enti di Ricerca in attuazione dell'articolo 1 della Legge 27 settembre 2007, numero 165**";

VISTO il Decreto Legislativo 31 maggio 2011, numero 91, e successive modifiche ed integrazioni, che contiene alcune "**Disposizioni in materia di adeguamento e di armonizzazione dei sistemi contabili, in attuazione dell'articolo 2 della Legge 31 dicembre 2009, numero**

mf
 Aless
 md



196", e che disciplina, in particolare, la "...armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica attraverso una disciplina omogenea dei procedimenti di programmazione, gestione, rendicontazione e controllo...";

VISTO il Decreto Legge 31 maggio 2010, numero 78, con il quale sono state adottate alcune "*Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica*", convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, numero 122, ed, in particolare, le disposizioni contenute nell'articolo 9, comma 2-bis;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, numero 122, con il quale è stato emanato il "**Regolamento in materia di proroga del blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti, a norma dell'articolo 16, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legge 6 luglio 2011, numero 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, numero 111**", ed, in particolare, le disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 1, lettera a), come modificate ed integrate dalle disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 456, della Legge 27 dicembre 2013, numero 147 ("**Legge di Stabilità per l'Anno 2014**");

CONSIDERATO che, secondo il combinato disposto delle norme innanzi richiamate:

- a "...decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2014, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 e deve essere automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio...";
- a "...decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo...";

VISTA la Circolare del 15 aprile 2011, numero 12, con la quale il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero della Economia e delle Finanze ha definito delle "**linee di indirizzo**" per la corretta applicazione delle disposizioni normative contenute nell'articolo 9, comma 2-bis, del Decreto Legge del 31 maggio 2010, numero 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, numero 122, e nell'articolo 1, comma 1, lettera a), del Decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, numero 122, e successive modifiche ed integrazioni;

CONSIDERATO che, con la predetta Circolare, il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero della Economia e delle Finanze ha, tra l'altro, precisato "...che, nel caso in cui il fondo per il trattamento economico accessorio superi, per ciascuno degli anni 2011, 2012, 2013 e 2014, il valore del medesimo fondo determinato per l'anno 2010, lo stesso deve essere ricondotto a tale importo..." e ha definito



"...le modalità di calcolo sulla base delle quali deve essere operata la riduzione dei predetti fondi in proporzione al personale in servizio...";

VISTA

la Circolare dell'8 maggio 2015, numero 20, con la quale il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero della Economia e delle Finanze ha fornito alcune indicazioni operative ai fini della corretta implementazione della procedura *"...di **decurtazione permanente**" da applicare, a decorrere dall'anno 2015, ai fondi della contrattazione integrativa, in misura corrispondente ai risparmi realizzati ai sensi dell'articolo 9, comma 2-bis, del Decreto Legge 31 maggio 2010, numero 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, numero 122, come modificato dall'articolo 1, comma 456, della Legge 27 dicembre 2013, numero 147..."*, precisando, in particolare, che:

- *a decorrere "...dal 1° gennaio 2015 non opera più il limite soglia del 2010 sulle risorse costituenti i fondi...";*
- *pertanto, le amministrazioni pubbliche non sono più tenute a procedere "...alla decurtazione dell'ammontare delle risorse per il trattamento accessorio in relazione all'eventuale riduzione del personale in servizio...";*
- *le "...risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale devono essere decurtate di un importo pari alle riduzioni operate, nell'anno 2014, per effetto del primo periodo dell'articolo 9, comma 2-bis (applicazione del limite relativo all'anno 2010 e riduzione in misura proporzionale alla diminuzione del personale in servizio con riferimento alla diminuzione riscontrata nell'anno 2014 rispetto all'anno 2010)...";*
- *la "...ratio alla base delle modifiche apportate dal citato comma 456 all'articolo 9, comma 2-bis, del Decreto Legge 78/2010 è quella di rendere strutturali i relativi risparmi di spesa per redditi da lavoro dipendente che, altrimenti, sarebbero stati circoscritti (una tantum) al periodo 2011-2014...";*
- *per "...le amministrazioni che hanno costituito il **Fondo 2014**" per la contrattazione integrativa includendo tutte le risorse previste dalla normativa di riferimento e sulla base delle indicazioni impartite da questo Dipartimento con le circolari numero 12/2011, numero 25/2012, numero 15/2014 (sezione monitoraggio contrattazione integrativa), l'importo della decurtazione da operare a decorrere dall'anno 2015 coinciderà con le riduzioni effettuate per l'anno 2014 ai sensi del richiamato articolo 9, comma 2-bis, per effetto sia della riconduzione del fondo al limite soglia dell'anno 2010 che della decurtazione funzionale alla riduzione del personale in servizio...";*

VISTA

la Circolare del 23 marzo 2016, numero 12, con la quale il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero della Economia e delle Finanze ha fornito alcune indicazioni operative ai fini della costituzione, per l'anno 2016, dei fondi per il trattamento accessorio del personale, in attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 236, della Legge 28 dicembre 2015, numero 208;

mef *all* *ms*

**CONSIDERATO**

in particolare, che la "**Scheda Tematica I.3: Contrattazione Integrativa**", allegata alla predetta Circolare per formare parte integrante, precisa, tra l'altro, che:

- a decorrere "...dall'anno 2016, l'ammontare delle risorse da destinare alla contrattazione integrativa non può superare il corrispondente valore individuato per l'anno 2015, determinato secondo le indicazioni fornite con la Circolare del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato dell'8 maggio 2015, numero 20, recante istruzioni applicative per la determinazione della decurtazione permanente dei fondi della contrattazione integrativa ai sensi dell'articolo 9, comma 2-bis, del Decreto Legge 31 maggio 2010, numero 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, numero 122, come modificato ed integrato dall'articolo 1, comma 456, della Legge 27 dicembre 2013, numero 147...";
- per quanto concerne "...la riduzione del Fondo in proporzione al personale in servizio...", la "...stessa dovrà essere operata sulla base del confronto tra il valore medio del personale presente in servizio nell'anno di riferimento ed il valore medio dei presenti nell'anno 2015...";
- in particolare, i "...presenti al 31 dicembre dell'anno di riferimento scaturiranno dalla consistenza iniziale del personale al 1° gennaio, alla quale andranno detratte le unità per le quali è programmata la cessazione ed aggiunte quelle assumibili in base alla normativa vigente (tra cui, ad esempio, quelle relative a facoltà assunzionali non esercitate e riferite ad annualità precedenti oggetto di proroga legislativa), salvo verifica finale dell'effettivo andamento...";

VISTA

la Legge 7 agosto 2015, numero 124, con la quale sono state conferite alcune "**Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche**", ed, in particolare:

- l'articolo 13, che contiene alcune disposizioni in materia di "**Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca**";
- l'articolo 16, che definisce "**Procedure e criteri comuni per l'esercizio di deleghe legislative di semplificazione**";
- l'articolo 17, che contiene alcune disposizioni in materia di "**Riordino della disciplina del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche**";

VISTO

il Decreto Legislativo 25 novembre 2016, numero 218, che contiene disposizioni in materia di "**Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della Legge 7 agosto 2015, numero 124**";

VISTO

il Decreto Legislativo 25 maggio 2017, numero 75, che contiene alcune "**Modifiche e integrazioni al Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e), e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della Legge 7 agosto 2015, numero 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche**";



- VISTO** il nuovo Statuto dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**", che è stato definitivamente approvato dal Consiglio di Amministrazione con Delibera del 25 maggio 2018, numero 42, ed entrato in vigore il **24 settembre 2018**;
- CONSIDERATO** pertanto, che il nuovo Statuto dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**", è entrato in vigore il **24 settembre 2018**;
- VISTO** il "**Disciplinare di Organizzazione e Funzionamento dello Istituto Nazionale di Astrofisica**", approvato dal Consiglio di Amministrazione con Delibera del 21 giugno 2012, numero 44, e modificato dal medesimo Organo con deliberazioni del 19 dicembre 2013, numero 84, del 19 febbraio 2014, numero 7, del 16 dicembre 2015, numero 28, e del 19 ottobre 2016, numero 107;
- VISTO** il "**Regolamento sulla amministrazione, sulla contabilità e sulla attività contrattuale dello Istituto Nazionale di Astrofisica**", predisposto ai sensi dell'articolo 18, commi 1 e 3, del Decreto Legislativo 4 Giugno 2003, numero 138, approvato dal Consiglio di Amministrazione con Delibera del 2 dicembre 2004, numero 3, e pubblicato nel Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 23 dicembre 2004, numero 300;
- VISTA** la Delibera del 2 luglio 2009, numero 46, con la quale il Consiglio di Amministrazione ha modificato l'articolo 14 del predetto "**Regolamento**";
- VISTO** il "**Regolamento del Personale dello Istituto Nazionale di Astrofisica**", approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione dell'11 maggio 2015, numero 23, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 30 ottobre 2015, numero 253, ed entrato in vigore il **1° novembre 2015**;
- VISTO** il "**Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale dei livelli e dei profili tecnici ed amministrativi del comparto "Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione" per il quadriennio Normativo 1994-1997 ed il Biennio Economico 1994-1995**", sottoscritto in data 7 ottobre 1996, ed in particolare, le disposizioni contenute nell'articolo 43, comma 1, che definiscono ed elencano le risorse destinate al finanziamento del trattamento economico accessorio riservato al personale inquadrato nei "**livelli**" compresi tra il Quarto e l'Ottavo e dei relativi istituti;
- VISTO** il **Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale dei livelli e dei profili tecnici ed amministrativi del comparto "Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione" per il Biennio Economico 2000-2001**", sottoscritto in data 21 febbraio 2002, ed, in particolare le disposizioni contenute nell'articolo 4, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g) ed h), che quantificano gli ulteriori importi destinati ad incrementare le risorse che finanziano il trattamento economico accessorio previsto dall'articolo 43, comma 1, del "**Contratto**

Collettivo Nazionale di Lavoro del personale dei livelli e dei profili tecnici ed amministrativi del comparto "Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione" per il Quadriennio Normativo 1994-1997 ed il Biennio Economico 1994-1995", come innanzi richiamato;

CONSIDERATO

che l'articolo 4, comma 3, del **"Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale dei livelli e dei profili tecnici ed amministrativi del comparto "Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione" per il Biennio Economico 2000-2001"**, sottoscritto in data 21 febbraio 2002, prevede, inoltre, che, nei "...casi in cui gli Enti siano destinatari di provvedimenti di riordino, ovvero attivino nuovi servizi o processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio cui non possa farsi fronte attraverso la razionalizzazione delle strutture e/o delle risorse finanziarie disponibili o che comportino un incremento stabile delle dotazioni organiche, gli Enti, nell'ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165, valutano anche l'entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio del personale interessato dal riordino o da impiegare nelle nuove attività e ne individuano la relativa copertura nell'ambito delle capacità di bilancio...";

VISTO

il **"Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale dei livelli e dei profili tecnici ed amministrativi del comparto "Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione" per il Quadriennio Normativo 2002-2005 ed il Biennio Economico 2002-2003"**, sottoscritto in data 7 aprile 2006, ed, in particolare, le disposizioni contenute nell'articolo 13, comma 1, le quali prevedono che le risorse destinate al finanziamento del trattamento economico accessorio, determinate ai sensi e con le modalità previste dall'articolo 4, comma 1, lettere a), b), c), d, e), f), g) ed h), del **Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale dei livelli e dei profili tecnici ed amministrativi del comparto "Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione" per il Biennio Economico 2000-2001**", come innanzi richiamato, devono essere incrementate di un importo pari allo 0,55% del monte salari del personale inquadrato nei **"livelli"** compresi tra il Quarto e l'Ottavo, riferito all'anno 2001;

VISTO

il **"Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale dei livelli e dei profili tecnici ed amministrativi del comparto "Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione" per il Biennio Economico 2004-2005"**, sottoscritto in data 7 aprile 2006, ed, in particolare, le disposizioni contenute nell'articolo 4, comma 1, le quali prevedono che le risorse destinate al finanziamento del trattamento economico accessorio, determinate ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del **"Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale dei livelli e dei profili tecnici ed amministrativi del comparto "Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione" per il Quadriennio Normativo 2002-2005 ed il Biennio Economico 2002-2003"**, come innanzi richiamato, devono essere ulteriormente incrementate di un importo

  



pari allo 0,7% del monte salari del personale inquadrato nei "livelli" compresi tra il Quarto e l'Ottavo, riferito all'anno 2003;

VISTO

il "**Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale non dirigente del comparto "Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione" per il Quadriennio Normativo 2006-2009 ed il Biennio Economico 2006-2007**", sottoscritto in data 13 maggio 2009, ed, in particolare, le disposizioni contenute nell'articolo 10, le quali prevedono che le risorse destinate al finanziamento del trattamento economico accessorio, determinate ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del "**Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale dei livelli e dei profili tecnici ed amministrativi del comparto "Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione" per il Biennio Economico 2004-2005**", come innanzi richiamato, devono essere ulteriormente incrementate di un importo pari allo 0,5% del monte salari del personale inquadrato nei "livelli" compresi tra il Quarto e l'Ottavo, riferito all'anno 2005;

VISTO

il "**Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale non dirigente del comparto "Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione" per il Biennio Economico 2008-2009**", sottoscritto in data 13 maggio 2009, ed, in particolare, le disposizioni contenute nell'articolo 5, le quali prevedono che le risorse destinate al finanziamento del trattamento economico accessorio, determinate ai sensi nell'articolo 10 del "**Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale non dirigente del comparto "Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione" per il Quadriennio Normativo 2006-2009 ed il Biennio Economico 2006-2007**", come innanzi richiamato, devono essere ulteriormente incrementate di un importo pari allo 0,28% per cento del monte salari del personale inquadrato nei "livelli" compresi tra il Quarto e l'Ottavo, riferito all'anno 2007;

VISTA

la Determina Direttoriale del 17 novembre 2016, numero 464, con la quale è stato rideterminato, per l'anno **2014**, il "**Fondo per il trattamento economico accessorio del personale inquadrato nei "livelli" compresi tra il quarto e l'ottavo**", che ammonta complessivamente ad € **4.463.706**;

VISTO

il Verbale del 17 novembre 2016, numero 25, con il quale il Collegio dei Revisori dei Conti ha attestato la corretta determinazione, per l'anno **2014**, delle risorse destinate alla costituzione del "**Fondo per il trattamento economico accessorio del personale inquadrato nei "livelli" compresi tra il quarto e l'ottavo**", che ammontano complessivamente ad € **4.463.706**;

VISTO

il "**Piano di fabbisogno di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato**" per gli anni compresi tra il 2015 ed il 2017, approvato dal Consiglio di Amministrazione con Delibera del 4 agosto 2015, numero 49;

VISTO

il "**Piano Triennale di Attività**" dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**" per gli anni compresi tra il 2015 ed il 2017, con il relativo



"Piano di fabbisogno di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato", approvato dal Consiglio di Amministrazione con Delibera del 2 settembre 2015, numero 57;

CONSIDERATO

in particolare, che il Capitolo 3 **"Fabbisogno di personale"**, Paragrafo 3.1 **"Fabbisogno complessivo di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato per il triennio 2015-2017 e piano assunzionale di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato per il triennio 2015-2017"** del **"Piano Triennale di Attività"** innanzi richiamato, prevede, tra l'altro, che:

- il *"...piano di fabbisogno di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato per il triennio 2015-2017 è stato sviluppato sulla base delle rilevate necessità dell'Ente per la realizzazione dei programmi di ricerca e delle relative infrastrutture tecnico-scientifiche, tenuto conto della dotazione organica, così come rideterminata con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 gennaio 2013..."*;
- continua *"...a permanere per l'Ente l'esigenza di acquisire personale tecnico, ricercatore e tecnologo, anche di elevata professionalità ovvero di II e I livello, a fronte dello svolgimento e dell'implementazione dei programmi di ricerca e scientifico-tecnologici in atto e della gestione delle relative infrastrutture, tenuto anche conto delle numerose cessazioni di detti profili e livelli che sono già intervenute e che interverranno nel corso del triennio..."*;
- il *"...regime assunzionale attualmente vigente per le pubbliche amministrazioni, compresi gli Enti di Ricerca, non consente una completa attuazione del piano di fabbisogno di personale a tempo indeterminato così come riportato nella "Tabella 3", che definisce il "Fabbisogno di Personale"..."*;
- la *"...previsione di assunzione di personale a tempo indeterminato per il triennio 2015-2017 è infatti limitata dalle restrizioni dovute ai vincoli di turn-over imposti dagli attuali Decreti sulla Pubblica Amministrazione, che purtroppo non soddisfano le rilevate necessità dell'Ente per la realizzazione dei programmi di ricerca e delle relative infrastrutture tecnico-scientifiche..."*;

CONSIDERATO

che il **"Fabbisogno di Personale"** inquadrato nei **"livelli"** compresi tra il quarto e l'ottavo, come specificato nella **"Tabella 3"** del **"Piano Triennale di Attività"** dello **"Istituto Nazionale di Astrofisica"** per gli anni compresi tra il 2015 ed il 2017, è pari a **60** unità;

VISTA

la nota del Ministero della Istruzione, della Università e della Ricerca del 2 dicembre 2015, numero di protocollo 0025470, registrata nel protocollo generale in pari data con numero progressivo 6680, con la quale è stata comunicata la approvazione del **"Piano Triennale di Attività"** dello **"Istituto Nazionale di Astrofisica"** per gli anni compresi tra il 2015 ed il 2017, con il relativo **"Piano di fabbisogno di personale"**;



CONSIDERATO

che, secondo lo "**Executive Summary**" del predetto "**Piano Triennale di Attività**":

- lo "**Istituto Nazionale di Astrofisica**" è inserito nei "...più grandi progetti e collaborazioni internazionali...", in quanto "...concorre a determinare le strategie programmatiche degli organismi europei attivi nel settore della ricerca astronomica, quali la "**European Organisation for Astronomical Research in the Southern Hemisphere**" ("**ESO**") e la "**European Space Agency**" ("**ESA**")...";
- i "...risultati della attività dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**" sono testimoniati dai contributi alla realizzazione di progetti internazionali e di missioni spaziali e sono esposti nelle pubblicazioni scientifiche sulle più prestigiose riviste internazionali...";
- la "...valutazione comparativa dei risultati raggiunti è oggetto di continua analisi da parte di agenzie indipendenti e dimostra l'eccellenza dell'astrofisica italiana, che si posiziona sempre al top del ranking...";

CONSIDERATO

pertanto, che il "**Piano di Fabbisogno del Personale inquadrato nei livelli compresi dal Quarto all'Ottavo**" per l'anno 2015 è stato definito sulla base di effettive e concrete esigenze di supporto allo sviluppo ed alla implementazione dei programmi di ricerca scientifica e di funzionamento delle "**Grandi Infrastrutture di Ricerca**" dalla terra e dallo spazio, come descritti nel predetto "**Piano Triennale di Attività**" e di seguito elencati:

- "**Very Large Telescope**" ("**VLT**");
- "**Atacama Large Millimetric Array**" ("**ALMA**");
- "**Large Binocular Telescope**" ("**LBT**");
- "**Sardinia Radio Telescope**" ("**SRT**");
- "**VLT Survey Telescope**" ("**VST**");
- "**Cherenkov Telescope Array**" ("**CTA**");
- "**Mars Express**";
- "**Venus Express**";
- "**Dawn**";
- "**Juno**";
- "**Rosetta**";
- "**Herschel**";
- "**Planck**";
- "**Missione Gaia**";
- "**Missione Agile**";
- "**Missioni XMM e Integral**";

CONSIDERATO

che la realizzazione dei programmi di ricerca scientifica ed il funzionamento delle "**Grandi Infrastrutture di Ricerca**" dalla terra e dallo spazio, come innanzi elencati, ha comportato, a decorrere dall'anno 2015, un sensibile aumento delle prestazioni del personale in servizio di ruolo inquadrato nei profili professionali, sia tecnici che amministrativi, dei "**livelli**" compresi tra il quarto e l'ottavo;

CONSIDERATO

che il regime del "**blocco delle assunzioni**", in vigore per alcuni anni, non ha consentito allo "**Istituto Nazionale di Astrofisica**" di procedere



all'assunzione di nuovo personale inquadrato nei predetti profili professionali in sostituzione di quello cessato dal servizio;

- VISTO** il Verbale di "**Contrattazione Collettiva Nazionale Integrativa**" sottoscritto in data 23 luglio 2018 dal Professore **Nicolò D'AMICO**, nella sua qualità di Presidente dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**", dal Dottore **Gaetano TELESIO**, nella sua qualità di Direttore Generale del medesimo "**Istituto**" e dalle "**Organizzazioni Sindacali**" che ne hanno titolo;
- VISTA** la Determina Direttoriale del 5 settembre 2018, numero 235, con la quale è stato quantificato, per l'anno **2015**, il "**Fondo per il trattamento economico accessorio del personale inquadrato nei "livelli" compresi tra il quarto e l'ottavo**", che ammonta complessivamente ad **€ 4.742.906,00**;
- CONSIDERATO** che, al fine di sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio da corrispondere al personale in servizio di ruolo inquadrato nei "**livelli**" compresi tra il quarto e l'ottavo, che è stato utilizzato per lo svolgimento delle attività di supporto ai programmi di ricerca scientifica e delle attività necessarie a garantire il funzionamento delle "**Grandi Infrastrutture di Ricerca**" dalla terra e dallo spazio, è stato previsto, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del **Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale dei livelli e dei profili tecnici ed amministrativi del comparto "Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione" per il Biennio Economico 2000-2001**", sottoscritto in data 21 febbraio 2002, un incremento, rispetto allo stesso "**Fondo**" dell'anno precedente, di **€ 268.110,00**;
- VISTA** la Determina Direttoriale del 21 settembre 2018, numero 245, con la quale è stato quantificato, per l'anno **2016**, il "**Fondo per il trattamento economico accessorio del personale inquadrato nei "livelli" compresi tra il quarto e l'ottavo**", che ammonta complessivamente ad **€ 4.670.814,00**;
- CONSIDERATO** che, nella riunione di "**Contrattazione Collettiva Nazionale Integrativa**" del 23 luglio 2018, la "*...delegazione di parte pubblica ha recepito al proposta di modifica riferita alla quantificazione del "**Fondo per il Trattamento Economico Accessorio**" per l'anno 2017, derivante dalla applicazione del combinato disposto dei commi 1 e 2 dell'articolo 23 del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, numero 75, ed ha, pertanto, quantificato l'importo complessivo del predetto Fondo in **€ 4.856.581,00**, anziché in **€ 4.670.814,00**...*";
- VISTA** la Determina Direttoriale del 21 settembre 2018, numero 246, con la quale è stato quantificato, per l'anno **2017**, il "**Fondo per il trattamento economico accessorio del personale inquadrato nei "livelli" compresi tra il quarto e l'ottavo**", che ammonta complessivamente ad **€ 4.856.581,00**;
- VISTA** la nota del 10 ottobre 2018, numero di protocollo 5650, con la quale la Direzione Generale ha trasmesso al Collegio dei Revisori dei Conti:



- le "**Ipotesi**" dei "**Contratti Collettivi Nazionali Integrativi**" che definiscono le modalità di utilizzo delle risorse destinate alla costituzione del "**Fondo per il trattamento economico accessorio del personale inquadrato nei "livelli" compresi tra il quarto e l'ottavo**" per gli anni 2015, 2016 e 2017, sottoscritte il 23 luglio 2018;
- la Determina Direttoriale del 5 settembre 2018, numero 235, con la quale è stato quantificato, per l'anno 2015, il "**Fondo per il trattamento economico accessorio del personale inquadrato nei "livelli" compresi tra il quarto e l'ottavo**", che ammonta complessivamente ad € 4.742.906,00;
- le Determine Direttoriali del 21 settembre 2018, numero 245, e del 21 settembre 2018, numero 246, che quantificano, anche per gli anni 2016 e 2017, i "**Fondi per il trattamento economico accessorio del personale inquadrato nei "livelli" compresi tra il quarto e l'ottavo**", i quali ammontano, rispettivamente, ad € 4.670.814,00 e ad € 4.856.581,00;
- la "**Relazione illustrativa**" delle "**Ipotesi**" dei "**Contratti Collettivi Nazionali Integrativi**" per gli anni 2015, 2016 e 2017;
- la "**Relazione tecnico-finanziaria**" delle "**Ipotesi**" dei "**Contratti Collettivi Nazionali Integrativi**" per gli anni 2015, 2016 e 2017;
- la "**Tabella Riepilogativa**" della "**Situazione Finanziaria**" relativa al trattamento economico accessorio per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018;

CONSIDERATO

che, nella seduta del 17 ottobre 2018, il Collegio dei Revisori dei Conti, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 40-bis del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165, e successive modifiche ed integrazioni, ha esaminato la predetta documentazione ed ha richiesto alcuni chiarimenti e integrazioni documentali;

VISTO

in particolare, il Verbale del 17 ottobre 2018, numero 2, con il quale il Collegio dei Revisori dei Conti, con specifico riguardo alle risorse aggiuntive previste nella costituzione del "**Fondo per il trattamento economico accessorio del personale inquadrato nei "livelli" compresi tra il quarto e l'ottavo**" per l'anno 2015, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del "**Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale dei livelli e dei profili tecnici ed amministrativi del comparto "Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione" per il Biennio Economico 2000-2001**", sottoscritto in data 21 febbraio 2002, ha:

- evidenziato la "...necessità di acquisire chiarimenti in ordine alla effettiva sussistenza delle condizioni che legittimano la previsione di tale incremento...";
- richiamato, in "...proposito, gli orientamenti espressi dalla "**Agenzia per la Rappresentanza Negoziabile delle Pubbliche Amministrazioni**" ("**ARAN**") in merito alla previsione di incremento delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale correlato alla attivazione di nuovi servizi...";
- rilevato la "...necessità che i nuovi servizi siano stati individuati nel "**Piano della Performance**" o in altri analoghi strumenti di pianificazione della gestione...";







- precisato che "...la quantificazione dell'incremento deve essere correlata alla rilevanza dei risultati attesi nonché al maggiore impegno richiesto al personale coinvolto...";
- fatto, pertanto, presente che la "...erogazione delle predette risorse deve avvenire "in funzione del grado di effettivo conseguimento degli obiettivi di performance organizzativa ai quali l'incremento è stato correlato, come risultante dalla relazione sulla performance o da altro analogo strumento di rendicontazione adottato dall'ente" (RAL 1831)...";

CONSIDERATO

che, nella stessa riunione, il Collegio dei Revisori dei Conti ha, inoltre, evidenziato, con "...riferimento alla costituzione del Fondo per l'anno 2017, che l'articolo 23, comma 2, del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, numero 75, nel fissare quale limite del Fondo il corrispondente importo definito per l'anno 2016, non può che fare riferimento all'importo del Fondo per l'anno 2016, come determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 236, della Legge 28 dicembre 2015, numero 208...";

VISTA

la nota del 22 novembre 2018, numero di protocollo 6658/18, con la quale la Dottoressa **Valeria SAURA**, nella sua qualità di Dirigente Responsabile dello Ufficio I "**Gestione delle Risorse Umane**", ha fornito al Collegio dei Revisori dei Conti i chiarimenti richiesti nella seduta del 17 ottobre 2018 ed ha trasmesso, a supporto delle motivazioni già esposte dall'Ente con la documentazione trasmessa in data 10 ottobre 2018, ulteriori dati e documenti;

VISTO

il Verbale del 27 novembre 2018, numero 5, con il quale il Collegio dei Revisori dei Conti, in sede di esame della ulteriore documentazione trasmessa dalla Dottoressa **Valeria SAURA**, nella sua qualità di Dirigente Responsabile dello Ufficio I "**Gestione delle Risorse Umane**":

- ha rilevato che "...la ricostruzione dettagliata delle voci di composizione del fondo per il finanziamento del trattamento accessorio del personale ha permesso di evidenziare che lo stesso viene incrementato con risorse aggiuntive ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del "**Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale dei livelli e dei profili tecnici ed amministrativi del comparto "Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione" per il Biennio Economico 2000-2001**", sottoscritto in data 21 febbraio 2002, in ogni annualità...";
- con "...riferimento alle condizioni che legittimano l'inserimento di tali risorse, nel rinviare alle indicazioni fornite dalla "**Agenzia per la Rappresentanza Negoziabile delle Pubbliche Amministrazioni**" ("**ARAN**")", come già richiamate nel Verbale numero 2...", ha sottolineato "...che la clausola contrattuale menzionata collega gli aumenti delle risorse destinate al finanziamento del trattamento accessorio del personale ad effettivi incrementi di tipo quantitativo e qualitativo dei servizi istituzionali "ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale di servizio", che deve essere concreto, tangibile e misurabile in termini oggettivi...";

mf *allus* *ms*



- ha precisato che:
 - le "...indicazioni della predetta **"Agenzia"** chiariscono che la quantificazione dell'incremento deve essere correlata alla rilevanza dei risultati attesi, nonché al maggiore impegno richiesto al personale coinvolto, e che le risorse sono rese disponibili solo a consuntivo e sono erogate al personale in funzione del grado di effettivo conseguimento degli obiettivi di performance organizzativa ai quali l'incremento è stato correlato, come risulta dalla **"Relazione sulla Performance"** o da altro analogo strumento di rendicontazione adottato dall'ente...";
 - le predette "...risorse non possono essere assimilate a quelle aventi carattere di certezza e stabilità e non possono essere automaticamente confermate e stabilizzate negli anni successivi, dovendosi sempre verificare la sussistenza delle condizioni legittimanti descritte in precedenza e la disponibilità delle risorse in bilancio, fermo restando che gli obiettivi di performance organizzativa, individuati per giustificare l'incremento, possono essere anche **"obiettivi di mantenimento"** di risultati positivi già conseguiti l'anno precedente...";
 - non potendo essere, quindi, considerate "...risorse aventi carattere di certezza e stabilità, le stesse, anche nel caso del reiterarsi di **"obiettivi di mantenimento"**, non possono comunque essere destinate al finanziamento di istituti del trattamento accessorio di carattere stabile...";
- non ha, pertanto, ritenuto "...sufficiente il richiamo alla implementazione e allo sviluppo dei programmi di ricerca scientifica previsti nel **"Piano Triennale delle Attività"** per gli anni compresi tra il 2015 e il 2017 che, secondo quanto riportato nelle premesse della Determina Direttoriale di costituzione del **"Fondo per il trattamento economico accessorio"** relativo all'anno **2015**, avrebbe determinato "un sensibile aumento delle prestazioni" del personale in servizio in considerazione del regime di blocco delle assunzioni del personale in vigore negli anni in esame, laddove non vengono esplicitati i criteri in base ai quali sono state stimate (nella fase previsionale) e misurate (nella fase di consuntivazione) le maggiori prestazioni rese dal personale...";
- ha osservato, in particolare, che "...il **"Piano della Performance 2015-2017"** non individua e la **"Relazione sulla Performance per l'anno 2015"** non certifica specifici obiettivi di miglioramento e strumenti di misurazione della performance organizzativa correlati alla realizzazione dei progetti inseriti nel **"Piano Triennale delle Attività"** relativo allo stesso periodo di riferimento...";
- ha fatto presente che analoghe considerazioni "...valgono per il **"Piano Integrato relativo agli anni 2016-2018"** e per il **"Piano della Performance 2017-2019"**...";
- in "...merito a questo punto...", ha ritenuto, inoltre, opportuno precisare che:



- le "**Tablelle relative ai parametri per la quantificazione delle risorse aggiuntive**", trasmesse il 22 novembre 2018, sembrano "...riguardare le modalità di calcolo delle risorse ritenute necessarie a remunerare le indennità di turno, quelle per osservazioni, sede disagiata e lavoro straordinario negli anni 2015, 2016 e 2017...";
- tali "...calcoli e/o quantificazioni, che vengono indicati come base per la definizione del quantum di risorse aggiuntive, ai sensi del citato articolo 4, comma 3, negli anni 2015, 2016 e 2017, non sono richiamati nei documenti di programmazione (piano della performance 2015-2017) né in quelli consuntivi (relazione sulla performance 2015)...";
- secondo "...l'orientamento della **"Agenzia per la Rappresentanza Negoziabile delle Pubbliche Amministrazioni"**, le risorse aggiuntive stanziare possono essere utilizzate, oltre che per la remunerazione dei "compensi di produttività", anche per il finanziamento di istituti del trattamento accessorio diversi ma comunque finalizzati a remunerare specifiche ed effettive prestazioni lavorative, quali l'indennità per assistenza osservazioni, lavoro in turni o la reperibilità, quando gli stessi siano funzionali al conseguimento degli obiettivi di miglioramento della performance organizzativa che hanno motivato l'incremento e in relazione ai quali il concreto e tangibile aumento delle prestazioni è direttamente ed immediatamente verificabile (es. maggiori turni)...";
- la "...ripartizione delle risorse negli accordi sottoposti a certificazione appare, invece, principalmente finalizzata a finanziare l'incremento della "**indennità di ente mensile**", il cui valore complessivo è stimato, per l'annualità 2015, in un importo complessivo di € 2.669.661, con un aumento pari ad € 459.584 rispetto al valore della medesima indennità stimato per l'anno 2014, pari ad € 2.209.677 (si fa riferimento alla tabella allegata all'ipotesi di accordo del 29 dicembre 2016 nonché a quanto indicato nella relazione tecnico finanziaria di accompagnamento)...", mentre "...l'importo delle risorse da destinare al finanziamento della stessa indennità è definito in € 2.566.910, nell'accordo per l'anno 2016, e in € 2.520.266, nell'accordo per l'anno 2017...";
- diversamente, il "...valore delle risorse destinate alla remunerazione delle indennità di turno, per osservazioni e sede disagiata, come risulta dagli accordi sottoposti a certificazione rimane sostanzialmente invariato rispetto al valore delle destinazioni definite in sede di contrattazione decentrata per l'annualità 2014 e si attesta su importi inferiori rispetto a quelli indicati nelle "**Tablelle relative ai parametri per la quantificazione delle risorse aggiuntive**"...";
- a "...ciò va aggiunto che, contrariamente a quanto avvenuto per gli accordi decentrati 2011-2014, la relazione tecnico finanziaria non indica la quota destinata a



remunerare l'indennità di produttività collettiva e individuale in relazione alla quale viene riportata la dizione "da definire a consuntivo"...";

- al "...riguardo, sebbene tale quota venga definita in sede di contrattazione collettiva nazionale come ciò che residua dall'importo complessivo del fondo detratti gli importi destinati a remunerare le altre voci di trattamento accessorio, una stima dell'importo destinato a remunerare la produttività collettiva ed individuale sarebbe stata opportuna e possibile tenendo conto delle destinazioni complessivamente definite dagli accordi sottoposti a certificazione...";
 - in "...particolare, tale importo può essere stimato in € 179.476, per l'anno 2015, e in € 253.262, per l'anno 2016, **valori questi inferiori alla quota indicata in sede di contrattazione decentrata per l'annualità 2014** e pari a € 342.992 (anche qui si fa riferimento alla tabella allegata all'ipotesi di accordo del 29 dicembre 2016 nonché a quanto indicato nella relazione tecnico finanziaria di accompagnamento)...";
- per le motivazioni innanzi esposte, ha affermato che non esistono "...i presupposti per l'inserimento di risorse aggiuntive, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro più volte citato, nel **"Fondo per il trattamento economico accessorio del personale inquadrato nei "livelli" compresi tra il quarto e l'ottavo"** relativo alle annualità 2015, 2016 e 2017...", atteso che lo stesso "...non risulta adeguatamente supportato dalla documentazione fornita e appare finalizzato principalmente alla remunerazione dell'indennità di ente mensile e delle progressioni economiche, piuttosto che alla remunerazione di compensi direttamente correlati alla valutazione dell'effettivo aumento delle prestazioni del personale (turni, osservazioni, produttività) secondo obiettivi di miglioramento dei servizi preventivamente definiti, e quindi in contrasto con il carattere non stabile di tali risorse...";
- ha, comunque, preso atto che:
- nella "...tabella analitica delle voci di alimentazione del fondo è stato rideterminato l'importo del Fondo per l'annualità 2017, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 23, comma 2, del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, numero 75, assumendo quale limite di riferimento l'importo del Fondo per l'anno 2016, come stabilito ai sensi dell'articolo 1, comma 236, della Legge 28 dicembre 2015, numero 208...";
 - la "...tabella tiene conto delle indicazioni fornite dal Collegio nella riunione del 17 ottobre 2018 e riduce l'importo delle risorse effettivamente disponibili per l'annualità 2017 rispetto a quelle quantificate nella Determina del 21 settembre 2018, numero 246 (€ 185.767)...";
- ha, peraltro, evidenziato che, nella "...Relazione Tecnico-Finanziaria che accompagna le Ipotesi degli accordi sottoposte all'esame del Collegio per la certificazione, non viene







indicato, per l'annualità 2017, l'importo delle **"progressioni economiche"** già effettuate dall'Ente tra le risorse non disponibili per la contrattazione...";

- pertanto, raccomandato "...che, nel rideterminare il valore delle risorse complessivamente disponibili per il finanziamento degli istituti del trattamento accessorio del personale inquadrato nei livelli compresi tra il IV e l'VIII per l'anno 2017, l'Ente dovrà tenere conto:
 - 1) delle osservazioni formulate dal Collegio in relazione all'inserimento delle risorse di cui all'articolo 4, comma 3, del **"Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale dei livelli e dei profili tecnici ed amministrativi del comparto "Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione" per il Biennio Economico 2000-2001"**, sottoscritto in data 21 febbraio 2002;
 - 2) della necessità di fare riferimento all'importo del Fondo per l'anno 2016 come limite da rispettare;
 - 3) delle risorse destinate al finanziamento delle **"progressioni economiche"** già realizzate dall'Ente...";
- alla luce di tutte le considerazioni svolte, ha deciso di non certificare le **"Ipotesi"** dei **"Contratti Collettivi Nazionali Integrativi"** per gli anni 2015, 2016 e 2017, con i relativi **"Fondi per il trattamento economico accessorio del personale inquadrato nei "livelli" compresi tra il quarto e l'ottavo"**, sottoscritte il 23 luglio 2018 e trasmesse con la nota direttoriale del 10 ottobre 2018, numero di protocollo 5650;

ATTESA

pertanto, la necessità di rideterminare i **"Fondi per il trattamento economico accessorio del personale inquadrato nei "livelli" compresi tra il Quarto e l'Ottavo"** relativi agli anni 2015, 2016 e 2017:

- nel rispetto delle disposizioni contenute nei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del Comparto **"Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione"** attualmente in vigore, delle disposizioni normative vigenti in materia e degli indirizzi interpretativi ed applicativi definiti dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero della Economia e delle Finanze e dalla **"Agenzia per la Rappresentanza Negoziabile delle Pubbliche Amministrazioni"** con le circolari e i pareri innanzi richiamati;
- tenendo conto dei rilievi formulati dal Collegio dei Revisori dei Conti nelle sedute del 17 ottobre 2018 e del 27 novembre 2018;

VISTA

la Determina Direttoriale del 27 febbraio 2019, numero 52, con la quale:

- è stato approvato il **"Fondo per il trattamento economico accessorio riservato al personale inquadrato nei "livelli" compresi tra il Quarto e l'Ottavo"** relativo all'anno 2015, come riportato e specificato nel prospetto all'uopo predisposto, che:
 - a) è stato rideterminato:
 - nel rispetto delle disposizioni contenute nei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del Comparto **"Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione"** attualmente in vigore, delle disposizioni normative

vigenti in materia e degli indirizzi interpretativi ed applicativi definiti dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero della Economia e delle Finanze e dalla "**Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni**" con le circolari e i pareri richiamati nelle premesse;

- tenendo conto dei rilievi formulati dal Collegio dei Revisori dei Conti nelle sedute del 17 ottobre 2018 e del 27 novembre 2018;
- b) a seguito della sua rideterminazione, ammonta complessivamente ad € **4.470.762,00**;
- è stato disposto che il "**Fondo per il trattamento economico accessorio riservato al personale inquadrato nei "livelli" compresi tra il Quarto e l'Ottavo**" relativo all'anno **2015**, rideterminato con le modalità e secondo le indicazioni contenute nell'articolo 1 della presente Determina Direttoriale, sarà nuovamente sottoposto all'esame del Collegio dei Revisori dei Conti per la prescritta "**certificazione**";

VISTA

la Determina Direttoriale del 27 febbraio 2019, numero 53, con la quale:

- è stato approvato il "**Fondo per il trattamento economico accessorio riservato al personale inquadrato nei "livelli" compresi tra il Quarto e l'Ottavo**" relativo all'anno **2016**, come riportato e specificato nel prospetto all'uopo predisposto, che:
 - a) è stato rideterminato:
 - nel rispetto delle disposizioni contenute nei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del Comparto "**Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione**" attualmente in vigore, delle disposizioni normative vigenti in materia e degli indirizzi interpretativi ed applicativi definiti dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero della Economia e delle Finanze e dalla "**Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni**" con le circolari e i pareri richiamati nelle premesse;
 - tenendo conto dei rilievi formulati dal Collegio dei Revisori dei Conti nelle sedute del 17 ottobre 2018 e del 27 novembre 2018;
 - b) a seguito della sua rideterminazione, ammonta complessivamente ad € **4.402.806,00**;
- è stato disposto che il "**Fondo per il trattamento economico accessorio riservato al personale inquadrato nei "livelli" compresi tra il Quarto e l'Ottavo**" relativo all'anno **2016**, rideterminato con le modalità e secondo le indicazioni contenute nell'articolo 1 della presente Determina Direttoriale, sarà nuovamente sottoposto all'esame del Collegio dei Revisori dei Conti per la prescritta "**certificazione**";

VISTA

la Determina Direttoriale del 19 marzo 2019, numero 73, con la quale:

  



- è stato approvato il "**Fondo per il trattamento economico accessorio riservato al personale inquadrato nei "livelli" compresi tra il Quarto e l'Ottavo**" relativo all'anno **2017**, come riportato e specificato nel prospetto all'uopo predisposto, che:
 - a) è stato rideterminato:
 - nel rispetto delle disposizioni contenute nei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del Comparto "**Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione**" attualmente in vigore, delle disposizioni normative vigenti in materia e degli indirizzi interpretativi ed applicativi definiti dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero della Economia e delle Finanze e dalla "**Agenzia per la Rappresentanza Negoziabile delle Pubbliche Amministrazioni**" con le circolari e i pareri richiamati nelle premesse;
 - tenendo conto dei rilievi formulati dal Collegio dei Revisori dei Conti nelle sedute del 17 ottobre 2018 e del 27 novembre 2018;
 - b) a seguito della sua rideterminazione, ammonta complessivamente ad **€ 4.402.806,00**;
- è stato disposto che il "**Fondo per il trattamento economico accessorio riservato al personale inquadrato nei "livelli" compresi tra il Quarto e l'Ottavo**" relativo all'anno **2017**, rideterminato con le modalità e secondo le indicazioni contenute nell'articolo 1 della presente Determina Direttoriale, sarà nuovamente sottoposto all'esame del Collegio dei Revisori dei Conti per la prescritta "**certificazione**";

CONSIDERATO

pertanto, che i "**Fondi per il trattamento economico accessorio riservato al personale inquadrato nei "livelli" compresi tra il Quarto e l'Ottavo**" relativi agli anni **2015**, **2016** e **2017** costituiti, rispettivamente, con le Determine Direttoriali del 27 febbraio 2019, numero 52, del 27 febbraio 2019, numero 53, e del 19 marzo 2019, numero 73, sono stati nuovamente sottoposti all'esame del Collegio dei Revisori dei Conti per la prescritta "**certificazione**";

CONSIDERATO

infine, che:

- con Verbale del 20 marzo 2019, numero 11, il Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso "**parere favorevole**" in merito ai nuovi "**Fondi per il trattamento economico accessorio riservato al personale inquadrato nei "livelli" compresi tra il Quarto e l'Ottavo**" relativi agli anni **2015** e **2016**, costituiti con le Determine Direttoriali del 27 febbraio 2019, numeri 52 e 53;
- con Verbale del 28 marzo 2019, numero 12, il Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso "**parere favorevole**" in merito al nuovo "**Fondo per il trattamento economico accessorio riservato al personale inquadrato nei "livelli" compresi tra il Quarto e l'Ottavo**" relativo all'anno **2017**, costituito con la Determina Direttoriale del 19 marzo 2019, numero 73;

**CONSIDERATO**

pertanto, che il giorno 5 aprile 2019, la Delegazione di Parte Pubblica dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**", composta dall'Ingegnere **Stefano GIOVANNINI**, nella sua qualità di "**Delegato**" del Presidente, e dal Dottore **Gaetano TELESIO**, nella sua qualità di Direttore Generale del predetto "**Istituto**", e la Delegazione di Parte Sindacale hanno sottoscritto le "**Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo che definiscono le modalità di utilizzo del Fondo del Trattamento Economico Accessorio del personale inquadrato nei livelli compresi tra il Quarto e l'Ottavo**" per gli anni **2015, 2016 e 2017**;

VISTO

il Verbale del 2 maggio 2019, numero 14, con il quale il Collegio dei Revisori dei Conti dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**" ha espresso parere favorevole "...in ordine alla compatibilità finanziaria della costituzione dei fondi per la contrattazione integrativa per gli anni 2015, 2016 e 2017, alla compatibilità del costo complessivo delle ipotesi di accordo integrativo in esame con i fondi stanziati in bilancio e alla conformità delle ipotesi contrattuali alle vigenti disposizioni di legge e contrattuali...";

CONSIDERATO

che, con lo stesso Verbale innanzi richiamato, il Collegio dei Revisori dei Conti, relativamente alla "...ipotesi contrattuale per l'annualità 2017...":

- ha, peraltro, rilevato che "...il finanziamento delle progressioni economiche e di livello, le cui procedure sono state bandite e concluse nell'anno 2017, riguarda un larga platea di destinatari rispetto agli aventi diritto e comporta una considerevole riduzione della quota di risorse destinate alla remunerazione di altri istituti contrattuali, quali l'indennità di responsabilità (non prevista) e l'indennità di produttività (il cui importo risulta notevolmente ridotto)...";
- ha, pertanto, sottolineato che, rispetto "...alle annualità precedenti, la destinazione delle risorse si concentra prevalentemente su impieghi "**stabili**", comprimendo i margini di flessibilità nell'utilizzo delle risorse decentrate per le annualità successive...";
- ha, comunque, preso atto che, in "...sede di accordo, è stato evidenziato che il numero elevato dei beneficiari delle progressioni trova giustificazione "**in via del tutto eccezionale**" nella mancata attivazione di procedure per l'attribuzione di progressioni economiche e di livello (sia giuridiche che economiche) successivamente a quelle riconosciute con decorrenza dal 1° ottobre 2010..." e che "...tali considerazioni vengono ripetute nella "**Relazione Tecnico-Finanziaria e Illustrativa**" che accompagna l'ipotesi di accordo...";

VISTA

la nota del 6 maggio 2019, registrata nel protocollo generale con il numero 3467, con la quale le "**Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo che definiscono le modalità di utilizzo del Fondo del Trattamento Economico Accessorio del personale inquadrato nei livelli compresi tra il Quarto e l'Ottavo**" per gli anni **2015, 2016 e 2017**, comprensive della "**Relazione Illustrativa**" e di







quella "**Tecnico-Finanziaria**", sono state trasmesse, a mezzo di "**Posta Elettronica Certificata**", sia al "**Ministero della Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato**" che alla "**Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica**", ai fini dei controlli in materia di contrattazione integrativa previsti dall'articolo 40-bis, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA

la nota del 30 maggio 2019, numero di protocollo 141098, con la quale lo Ispettorato Generale per gli Ordinamenti del Personale e l'Analisi dei Costi del Lavoro Pubblico del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero della Economia e delle Finanze ha:

- evidenziato "...di non avere osservazioni da formulare con riferimento alla costituzione dei **"Fondi"** per le annualità contemplate nelle ipotesi di accordo in esame...";
- in "...merito alla definizione delle poste di destinazione del Fondo per gli anni 2015 e 2016, con particolare riferimento alla erogazione della indennità di produttiva, collettiva e individuale...", ha richiamato "...l'attenzione dell'Ente a quanto rilevato dal Dipartimento della Funzione Pubblica con la nota del 6 aprile 2017, numero di protocollo 21216, circa le prerogative datoriali in materia di individuazione di criteri e indicatori...";
- per quanto attiene, invece, alla "...ipotesi di accordo stipulata con riferimento al Fondo 2017, ha rilevato che, come riportato anche dal Collegio dei Revisori dei Conti nel Verbale del 2 maggio 2019, le progressioni economiche e di livello realizzate nel medesimo anno (articoli 53 e 54 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sottoscritto il 21 febbraio 2020) sono state finanziate attraverso la riduzione (da circa € 300.000 nel biennio 2015-2016 a circa € 50.000 nell'anno 2017) delle poste destinate alla produttività individuale e collettiva e l'abrogazione delle indennità di responsabilità (articolo 43, comma 2, lettera b), del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro della Ricerca sottoscritto il 7 ottobre 1996) previste nei precedenti accordi integrativi per un ammontare di € 165.000...";
- segnalato che:
 - la "...destinazione di una maggiore quota di risorse finanziarie su impieghi **"stabili"** del Fondo determina, come evidenziato dal Collegio, una riduzione dei **"margini di flessibilità nell'utilizzo delle risorse decentrate"** e, di conseguenza, una compressione delle prerogative delle parti in sede di definizione degli accordi integrativi...";
 - questa "...scelta allocativa non appare, pertanto, del tutto coerente con i principi di premialità, autonomia e responsabilità sanciti dal Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, numero 150...";
- segnalato, analogamente, come "...critica la scelta di eliminare del tutto le indennità di responsabilità conferibili al personale, considerata anche la rilevanza che alle predette indennità veniva riconosciuta all'interno della organizzazione dell'Ente dai precedenti accordi collettivi...";

MAF Aless MD



- evidenziato, infine, con "...riferimento alle progressioni economiche e di livello, previste dall'accordo decentrato per l'anno 2017...", che:
 - il "...numero di progressioni finanziate copre oltre il 70% dei potenziali aventi diritto...";
 - la predetta "...percentuale, che l'Ente giustifica **"in via del tutto eccezionale"** con la mancata attivazione dei predetti istituti contrattuali (articoli 53 e 54) nelle annualità successive al 2010, non appare coerente con il principio sancito in materia dall'articolo 23, comma 2, del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, numero 150...", il quale prevede che "...le progressioni economiche sono attribuite, in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti, in relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema di valutazione...";
- ritenuto, comunque, che "...le ipotesi appaiono coerenti con i vincoli finanziari dettati dal vigente quadro normativo e contrattuale..." e che le stesse "...possano, quindi, avere ulteriore corso, ferme restando le valutazioni del Dipartimento della Funzione Pubblica in ordine alle descritte criticità nelle modalità di destinazione del Fondo per l'anno 2017...";

VISTA

la nota del 4 giugno 2019, numero di protocollo 36552, registrata nel protocollo generale in pari data con il numero progressivo 4221, con la quale lo Ufficio Relazioni Sindacali del Servizio di Contrattazione Collettiva del Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in relazione alle "...ipotesi di contratto relative alla utilizzazione dei fondi per il trattamento accessorio del personale dello "Istituto Nazionale di Astrofisica" dei livelli IV-VIII per gli anni 2015, 2016 e 2017...", ha, a sua volta:

- preliminarmente ribadito che "...i criteri generali dei sistemi di valutazione della **"performance"** sono sottratti alla contrattazione collettiva per essere rimessi, giusta previsione dell'articolo 68 del nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il triennio 2016-2018, al mero confronto...";
- evidenziato, per l'annualità 2017, come "...peraltro già sottolineato dal Ministero della Economia e delle Finanze e dallo stesso Collegio dei Revisori dei Conti nel proprio verbale, un forte ridimensionamento delle risorse destinate alla indennità di produttività...";
- rilevato che, dalla "...documentazione trasmessa, emerge che tale scelta, peraltro non del tutto coerente sia con le disposizioni contenute nell'articolo 40, comma 3-bis, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165, che con le disposizioni contenute nell'articolo 23, comma 2, del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, numero 150, in base alle quali le progressioni economiche sono attribuite ad una quota limitata di dipendenti, sarebbe stata oggetto di apposita seduta di contrattazione collettiva nazionale integrativa in data 29 dicembre 2006...";
- richiesto, per "...le finalità di cui all'articolo 40-bis, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165, secondo

CMF
Celle

ms



quanto previsto dalla Circolare della Ragioneria dello Stato numero 25/2012...", di "...acquisire tutta la relativa documentazione...";

- tenuto conto del "...parere del Ministero della Economia e delle Finanze e nelle more che l'Ente trasmetta gli atti richiesti, nonché fornisca ulteriori elementi di valutazione in ordine alle criticità evidenziate dal predetto Ministero circa l'utilizzo delle risorse del Fondo...", ha sospeso "...l'iter di certificazione relativamente alla ipotesi di contratto per l'anno 2017...";
- ritenuto, invece, che, per "...**le sole annualità 2015 e 2016 le ipotesi possano avere ulteriore corso...**";

CONSIDERATO

pertanto, che, al momento, è possibile sottoscrivere, in via definitiva, soltanto le **"Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo che definiscono le modalità di utilizzo del Fondo del Trattamento Economico Accessorio del personale inquadrato nei livelli compresi tra il Quarto e l'Ottavo"** per gli anni 2015 e 2016;

VISTO

il **"Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Personale del Comparto Istruzione e Ricerca per il Triennio Normativo 2016-2018"**, sottoscritto il 19 aprile 2018, ed, in particolare, l'articolo 7, comma 8, ultimo periodo, il quale prevede che, in assenza di rilievi degli Organi di Controllo, è "...l'organo competente dell'amministrazione che autorizza il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto...";

ATTESA

pertanto, la necessità di autorizzare sia la sottoscrizione definitiva delle **"Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo che definiscono le modalità di utilizzo del Fondo del Trattamento Economico Accessorio del personale inquadrato nei livelli compresi tra il Quarto e l'Ottavo"** per gli anni 2015 e 2016 che la relativa spesa;

VISTA

la Delibera del 19 dicembre 2018, numero 108, con la quale il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Bilancio Annuale di Previsione dello **"Istituto Nazionale di Astrofisica"** per l'Esercizio Finanziario 2019;

ACCERTATA

la disponibilità finanziaria sui pertinenti capitoli di spesa del predetto Bilancio,

DELIBERA

Alla unanimità dei presenti,

Articolo 1. Di autorizzare, a seguito della certificazione del Collegio dei Revisori dei Conti e dei controlli, con esito positivo, effettuati, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 40-bis, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165, e successive modifiche ed integrazioni, sia dallo Ispettorato Generale per gli Ordinamenti del Personale e l'Analisi dei Costi del Lavoro Pubblico del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero della Economia e delle Finanze che dallo Ufficio Relazioni Sindacali del Servizio di Contrattazione Collettiva del Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri:



- la sottoscrizione dei "**Contratti Collettivi Nazionali Integrativi che definiscono le modalità di utilizzo del Fondo del Trattamento Economico Accessorio del personale inquadrato nei livelli compresi tra il Quarto e l'Ottavo**" per gli anni **2015 e 2016**, che si allegano alla presente Delibera per formarne parte integrante (Allegati numero 1 e 2);
- la spesa derivante dalla applicazione degli istituti previsti e disciplinati dai predetti "**Contratti Collettivi Nazionali Integrativi**", che graverà sui pertinenti capitoli del Bilancio Annuale di Previsione dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**" per l'Esercizio Finanziario 2019.

Roma, 25 giugno 2019

Il Segretario

Il Presidente

Estensori: Chiara SCHETTINI e Gaetano TELESIO